


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485253 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5068

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 2,07 (L. 4.000). "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 (L. 280.000) - Parte I: E. 61,97 (L. 120.000) - Parte II: E. 54,23 (L. 105.000) - Parte III: E. 36,15 (L. 70.000) - Parte IV: E. 25,82 (L. 50.000) - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 (L. 250) per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 (L. 5.000) - Testo E. 1,03 (L. 2.000) per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)  
Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE SECONDA

### AVVISI

---

---

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75*

---

---

### SOMMARIO

#### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21.12.2001 N. 66**

**Approvazione del bilancio consuntivo 2000 dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova.**

pag. 767

#### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21.12.2001 N. 67**

**Conferenza di servizi ex articolo 18 l.r. 9/1999 e articoli 84 e 59**

**l.r. 36/1997 per l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo (SUA) volto alla realizzazione di un nuovo insediamento artigianale-produttivo in località Piè di Legnaro sotto Gallona in Comune di Levanto (SP).**

pag. 767

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28.12.2001 N. 75**

**Individuazione interventi beneficiari dei contributi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23 per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi. Anno 2001 (indicazioni 2000). Lire 999.400.000.**

pag. 767

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.04.2001 N. 412**

**Associazione "Veneranda Compagnia di Misericordia - ONLUS" di Genova: approvazione modifiche statutarie.**

pag. 772

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.01.2002 N. 41**

**Legge 9.12.1999 n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno alla locazione (annualità 2001). Avvio delle procedure.**

pag. 772

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.01.2002 N. 5**

**Rinnovo del Consiglio dell'Ente Parco dell'Aveto.**

pag. 777

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE 14.01.2002 N. 43**

**Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di ardesia denominata Capriolo Bompè nei Comuni di Triora e Molini di Triora (IM), della Ditta Valle Argentina s.r.l., con sede in Orero (Genova) - loc. Baggiacan, Via Isolona.**

pag. 777

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA 16.01.2002 N. 69**

**D.L. 123 del 13.4.99 art. 3 comma 1 lett.b) - Riconoscimento alla Ditta Unifarma Distribuzione s.p.a. - Via Carrea, 118 R - Genova - quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali.**

pag. 778

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA 16.01.2002 N. 70**

**D.L. 123 del 13.4.99 art. 3 comma 1 lett. b) - Riconoscimento alla Ditta Unione Farmacisti Liguri s.p.a. - Via Majorana, 24 A - Genova - quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi e premiscele additivi settore alimentaz. animali.**

pag. 779

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA 16.01.2002 N. 71**

**D.L. 123 del 13.4.99 art. 2 comma 2 lettera b) - Riconoscimento alla Ditta Vevy Europe s.p.a. - Via Padre Semeria, 18 - Genova - per la fabbricazione e immissione in commercio di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali.**

pag. 780

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA 16.01.2002 N. 72**

**D.L.gs 123 del 13.4.99 art. 3 comma 1 - Riconoscimento alla Ditta A.DI.VAR. S.p.a. - Via delle Pianazze, 148 - 19100 La Spezia - quale intermediaria l'immissione in commercio additivi e premiscele di additivi nel settore dell'alimentaz. degli animali.**

pag. 781

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA 16.01.2002 N. 73**

**D.L.gs. 123 del 13.4.99 art. 3 comma 1 - Riconoscimento alla Ditta Alleanza Salute Distribuzione s.p.a. - Via delle Pianazze, 70 - 19100 La Spezia - quale intermediaria l'immissione in commercio additivi nel settore alimentaz. degli animali.**

pag. 782

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 18.01.2002 N. 79**

**Aggiornamento Albo Regionale Enti Gestori di formazione professionale. Art. 38 legge regionale 37/1997.**

pag. 782

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO TRIBUTI 17.01.2002 N. 59**

**Decima variazione al Decreto dirigenziale n. 177/99 (Tabaccai F.I.T.) per revoche e nuove autorizzazioni alla riscossione della tassa automobilistica.**

pag. 784

**DIPARTIMENTO SANITÀ  
SETTORE PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA E LIVELLI DI ASSISTENZA**

**Ruolo nominativo del personale del servizio sanitario nazionale riferito alla data dell'1 gennaio 2001 (pubblicato nel B.U. S.S. al n. 6 del 6.2.2002, parte II)**

**CIRCOLARE N. 1  
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E AMBIENTALE**

**Circolare esplicativa della legge regionale 6.8.2001 n. 24 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.**

pag. 785

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 12 VIABILITÀ ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.01.2002 N. 149/2943**

AP/170. S.P. n. 2 di S. Olcese. Lavori di adeguamento ed ammodernamento, a tratti saltuari, alle progr.ve km. 1+350/9+000, in Comune di S. Olcese. Determinazione, in via provvisoria, delle indennità di esproprio.

pag. 791

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 12 - VIABILITÀ ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 15.01.2002 N. 216/3360**

AP/133. SP. n. 84 di Montanesi. Lavori di stabilizzazione del ciglio stradale nonché sistemazione del sistema di smaltimento acque alla progr.va km. 3+000 in Comune di Mignanego. Espropriazione, a favore della Provincia di Genova, degli immobili necessari.

pag. 792

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 27.12.2001 N. 983**

Bacino del fiume Roja. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo-igienico. Ditta: Società Autostrada dei Fiori S.p.A. (00111080099). Pratica n. 133.

pag. 792

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 27.12.2001 N. 984**

Bacino del torrente Cervo. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Consorzio Irriguo Cervese (91003150082). Pratica n. 91.

pag. 793

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 27.12.2001 N. 985**

Bacino del torrente Impero (rio Tresenda). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Comune di Caravonica (00249250085). Pratica n. 173 bis.

pag. 793

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 27.12.2001 N. 986**

Bacino del torrente San Francesco (rio San Giovanni). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Martini Marisa Caterina (MRT MRS 40A55 I138P) ed altri. Pratica n. 62.

pag. 794

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE**

**E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
27.12.2001 N. 987**

**Bacino del torrente San Francesco. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Martini Anna (MRT NNA 46H64 I138D) ed altri. Pratica n. 101.**

pag. 794

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
27.12.2001 N. 988**

**Bacino del torrente Armea. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Basso Sebastiano (BSS SST 29T16 D751S). Pratica n. 77.**

pag. 794

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
27.12.2001 N. 989**

**Bacino del torrente Nervia. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Grillo Marco (GRL MRC 71L24 I138R) ed altri. Pratica n. 482.**

pag. 795

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
09.01.2002 N. 2**

**Bacino del torrente San Martino. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Lanteri Silvio ed altri ora Balestra Maria Grazia (BLS MGR 51A46 I138B) ed altri. Pratica n. 79.**

pag. 795

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL  
SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 17.01.2002 N. 930**

**Domanda in data 24.09.2001. Corso d'acqua: Rio Delle Vigne in Comune di Borghetto S. Spirito. Ditta: Comune di Borghetto S. Spirito. Autorizzazione per la concessione demaniale di attraversamento con ponticello - viabilità di collegamento fra la frazione Case Sparse e il capoluogo. Pratica n. 2468/C.**

pag. 796

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL  
SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 17.01.2002 N. 931**

**Domanda in data 21.08.01. Corso d'acqua: Rio Schifi in Comune di Alassio. Ditta: Morchio Sergio. Autorizzazione per il rinnovo della concessione demaniale di un tratto di copertura. Pratica n. 2016/C.**

pag. 796

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 17.01.2002 N. 932**

**Domanda in data 14.01.2002. Corso d'acqua: Rio Cattarolo in Comune di Bormida. Ditta: Provincia di Savona - Settore Viabilità. Autorizzazione per la sanatoria ed il mantenimento dell'attraversamento con ponte. Pratica n. 2493/C.**

pag. 796

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 17.01.2002 N. 933**

**Domanda in data 11.09.01. Corso d'acqua: Torrente Sansobbia in Comune di Albissola Marina. Ditta: Sig. Mazzotti Giuseppe. Autorizzazione per il mantenimento della struttura con affaccio su area demaniale. Pratica n. 691/C.**

pag. 797

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 21.12.2001 N. 666**

**Derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fosso Casella in comune di Levanto. Ditta: Schiaffino Maria Rosa. Pratica n. 879/DER.**

pag. 797

**PROVINCIA DI SAVONA**

**Ditta: Comune di Carcare. Domanda di concessione derivazione moduli d'acqua.**

pag. 797

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**Ditte: Intermarine S.p.A., Maggiolo Iolanda, Perasso Donato e altri, Don Carlo Brizzi. Domande di concessione derivazione d'acqua.**

pag. 798

**DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

21.12.2001

N. 66

**Approvazione del bilancio consuntivo  
2000 dell'Ente Autonomo Fiera Inter-  
nazionale di Genova.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa, il bilancio consuntivo 2000 dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di invitare l'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova a sviluppare quelle linee di intervento gestionale capaci di realizzare adeguati margini operativi volti a consentire, nel medio periodo, il risanamento delle perdite accumulate.

IL PRESIDENTE

Vincenzo Gianni Plinio

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Mario Maggi

(allegato omissis)

**DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

21.12.2001

N. 67

**Conferenza di servizi ex articolo 18  
l.r. 9/1999 e articoli 84 e 59 l.r.  
36/1997 per l'approvazione dello stru-  
mento urbanistico attuativo (SUA)  
volto alla realizzazione di un nuovo  
insediamento artigianale-produttivo  
in località Piè di Legnaro sotto Gallo-  
na in Comune di Levanto (SP).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di esprimere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18, comma 12, della l.r. 9/1999 e dell'articolo 4, comma 5, della l.r. 6/1991, l'assenso sulla variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico in premessa indicata e sottesa allo SUA volto alla realizzazione di un nuovo insediamento artigianale-produttivo in località Piè di Legnaro sotto Gallona, in Comune di Levanto, per le motivazioni indicate nella citata relazione tecnica del Servizio Procedimenti Concertativi n. 132 in data 23 ottobre 2001 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in vista della conseguente approvazione da parte della Giunta Regionale delle varianti al vigente Piano Regolatore Generale sottese allo SUA in argomento.

IL PRESIDENTE

Vincenzo Gianni Plinio

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Mario Maggi

(allegato omissis)

**DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

28.12.2001

N. 75

**Individuazione interventi beneficiari  
dei contributi di cui agli articoli 8 e 9  
della legge regionale 22 aprile 1985 n.  
23 per la realizzazione, il completa-  
mento e la manutenzione straordina-  
ria di impianti sportivi. Anno 2001 (in-  
dicazioni 2000). Lire 999.400.000.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di individuare per l'anno 2001 gli interventi da finanziare con contributi in conto capitale, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della l.r. 23/1985, modificato dall'articolo 1 della l.r.

68/1988 e con contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 23/1985 stessa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante;

omissis

**IL PRESIDENTE**  
Vincenzo Gianni Plinio

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
Mario Maggi

(segue allegato)



**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

COMUNE	PV	DESCRIZIONE	TIPO LOGICA	SPESA (x milioni)	TOTALI	%	CONTRIBUTO
<b>ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE</b> c.f.:03557900101	GE	RETTILINEO IMPIANTO SPORTIVO C.SO MARTINETTI	SA PSP PCP PSA	<b>42,7</b>	<b>84</b>	<b>49</b>	<b>20.900.000</b>
<b>PONTINVREA</b> c.f.: 00248290090	SV	TENNI GIOVO LIGURE	PSP PCB	<b>120</b>	<b>81</b>	<b>49</b>	<b>58.800.000</b>
<b>DOLCEACQUA</b> c.f.:00250170081	IM	IMPIANTO SPORTIVO TORRENTE NERVIA	PCP PCB PCT	<b>60</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>29.400.000</b>
<b>OLIVETTA SAN MICHELE</b> c.f.:00238720080	IM	POLIVALENTE LOC. CIOCCO	PCP PCT	<b>149</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>60.000.000</b>
<b>SASSELLO</b> c.f.:00296950090	SV	COMPLETAMENTO POLIVALENTE PALO	PCP PCT PCB	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>49.000.000</b>
<b>TAGGIA</b> c.f.: 00089460083	IM	IMPIANTO SPORTIVO CENTRO TAGGIA	GCC PCP PCT	<b>85</b>	<b>75</b>	<b>49</b>	<b>41.650.000</b>
<b>PIGNA</b> c.f.:81002590081	IM	COPERTURA CAMPO BOCCE	PCP PCT PCB	<b>60</b>	<b>74</b>	<b>49</b>	<b>29.400.000</b>
<b>VALLEBONA</b> c.f.:00153390083	IM	IMPIANTO POLISPORTIVO	PCP PCB	<b>150</b>	<b>74</b>	<b>49</b>	<b>60.000.000</b>
<b>VARESE LIGURE</b> c.f.:00197950116	SP	CALCIO TENNIS CAPOLUOGO	PCP PCB	<b>150</b>	<b>74</b>	<b>49</b>	Concesso c/interessi
<b>DIANO MARINA</b> c.f.:00247790082	IM	STRUTTURA SPORTIVA	GCC PCP PSA	<b>1019</b>	<b>73</b>	<b>49</b>	Concesso c/interessi
<b>TENNIS CLUB PINETA DI ARENZANO</b> c.f.:03825960101	GE	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO	PCT PCP	<b>74</b>	<b>73</b>	<b>49</b>	<b>36.260.000</b>
<b>PORNASSIO</b> c.f.: 00246290084	IM	POLISPORTIVA FORTI DI NAVA	GCC PCT PCB	<b>170,5</b>	<b>71</b>	<b>49</b>	<b>60.000.000</b>
<b>ALBISOLA SUPERIORE</b> c.f.:00340950096	SV	SPOGLIATOI E TRIBUNE ATLETICA	GCA	<b>80</b>	<b>71</b>	<b>49</b>	<b>39.200.000</b>
<b>BOCCIOFILA TAGGESE TAGGIA</b> c.f.: 00308370089	IM	REALIZZAZIONE OPERE NUOVO BOCCIODROMO REGIONE BRAIE	PCB	<b>150</b>	<b>71</b>	<b>49</b>	<b>60.000.000</b>
<b>MASONE</b> c.f.:00831250105	GE	CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO	PCP PCT	<b>45</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>22.050.000</b>
<b>S. COLOMBANO CERTENOLI</b> c.f.:82002530101	GE	CAMPO CALCIO LOC.S.COLOMBANO	PCP AN	<b>126</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>60.000.000</b>

<b>SANTO STEFANO D'AVETO</b> c.f.:82003030101	GE	TENNIS CAPOLUOGO	PCT PCP	120	69	49	58.800.000
<b>VEZZI PORTIO</b> c.f.:00341200095	SV	IMPIANTO POLIVALENTE FRAZIONE S.GIORGIO LOCALITA' MOISIO	PCP PCB	304	69	49	60.000.000
<b>REZZOAGLIO</b> c.f.:82003050109	GE	CAMPO SPORTIVO PRIOSA	PCP	150	68	49	60.000.000
<b>ASSOCIAZIONE SPORTIVA SHITAMA - GENOVA</b> c.f.: 95012420105	GE	PALESTRA VIA BOTTINI	SA	10,9	68	49	5.340.000
<b>LAVAGNA</b> c.f.:00601910102	GE	RISANAMENTO CAMPO SPORTIVO RIBOLI	GCC	120	66	49	Concesso c/interessi
<b>LEVANTO</b> c.f.:00197500119	SP	COMPLET. CENTRO SPORTIVO COMUNALE	GCC PSA SA	210	66	49	60.000.000
<b>CARASCO</b> c.f.:00432840106	GE	PALAZZ. SPORT	SA	2089	64	49	Concesso c/interessi
<b>SAN BARTOLOMEO AL MARE</b> c.f.:00088020086	IM	IMP. SPORTIVI CAPOLUOGO	SA	60	64	49	29.400.000
<b>VERNAZZA</b> c.f.:00181120114	SP	IMPIANTO SPORTIVO LOC. VERNAZZOLA	PCP PCT	80	64	49	39.200.000
<b>GIUSTENICE</b> c.f.:00336100094	SV	POLISPORTIVO CAPOLUOGO	PCP PCT	115,5	64	49	Concesso c/interessi
<b>VILLANOVA D'ALBENGA</b> c.f.:00297750093	SV	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	GCC PCP PSA	160	64	49	60.000.000
<b>TOTALE</b>							L. 999.400.000

### CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

COMUNE	PV	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	SPESA (x milioni)	TOTALE	FASCIA	%	CONTRIBUTO
VARESE LIGURE	SP	CALCIO TENNIS CAPOLUOGO	PCP GCC PI	80	84	A	2	1.600.000
LAVAGNA	GE	ADEGUAMENTO A NORME PALASPORT	PI SA PCT	532	79	A	2	10.640.000
ROCCHETTA DI VARA	SP	COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO CAPOLUOGO	GCC PCB PCP SA	364,3	74	A	2	7.286.000
DIANO MARINA	IM	STRUTTURA SPORTIVA	GCC PCP PSA	1019 *	73	A	2	20.000.000
<b>TOTALE FASCIA A</b>								<b>39.526.000</b>

CARASCO	GE	PALAZZ. SPORT	SA	2089 *	64	B	1,85	18500000
COGORNO	GE	IMPIANTO SPORTIVO S. SALVATORE	GCC SA	1755 *	64	B	1,85	18500000
ZOAGLI	GE	POLIVALENTE FRAZ. S. AMBROGIO	PCP	250	64	B	1,85	4.625.000
GIUSTENICE	SV	POLISPORTIVO CAPOLUOGO	PCP PCT	115,5	64	B	1,85	2.137.000
ROVEGNO	GE	COMPLETAMENTO CAMPI SPORTIVI CAPOLUOGO E FRAZIONI	GCC PCB AN	150	61	B	1,85	2.775.000
TORRIGLIA	GE	TENNIS CAPOLUOGO	PCT PCB GCC	52	61	B	1,85	962.000
CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	CALCIO LOC. S. MARIA	GCC	80	61	B	1,85	1.480.000
RECCO	GE	CAMPO RUGBY	GCR	2092	60	B	1,85	Finanziato altro intervento
GIUSVALLA	SV	POLISPORTIVO CAPOLUOGO	PCP PCT PCB	25	59	B	1,85	463.000
TESTICO	SV	IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	PCP PCB	1000	58	B	1,85	18.500.000
VENDONE	SV	POLIVALENTE BOCCE FRAZ. CASTELLARO	PCP PCB	160	58	B	1,85	2.960.000
CAMOGLI	GE	RISTRUTTURAZIONE PISCINA	PI PCT	300	56	B	1,85	5.550.000
RECCO	GE	PISCINA P.TA S. ANNA	PI	1262 *	46	B	1,85	18.500.000
<b>TOTALE FASCIA B</b>								<b>94.952.000</b>
CENGIO	SV	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	GCC	148	41	C	1,7	2.516.000
RONCO SCRIVIA	GE	RIATTAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	GCC	400	31	C	1,7	6.800.000
MIGNANEGO	GE	CENTRO EQUITAZIONE FONDO PAVETO	ANE	215	26	C	1,7	3.655.000
MIGNANEGO	GE	CENTRO PESCA SPORTIVA MONTANESI	ANP1	1700	25	C	1,7	Finanziato altro intervento
<b>TOTALE FASCIA C</b>								<b>12.971.000</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>								<b>147.449.000</b>

\* Opera il limite di cui all'art. 9 III comma della L.R. 22/4/85 n. 23

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.04.2001

N. 412

### **Associazione "Veneranda Compagnia di Misericordia - ONLUS" di Genova: approvazione modifiche statutarie.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare sia la modifica della denominazione della Associazione "Veneranda Compagnia di Misericordia" in "Veneranda Compagnia di Misericordia - ONLUS" con sede in Genova, Via S. Donato n. 6 che le modifiche statutarie come risulta dal verbale di Assemblea Straordinaria dei soci in data 24 novembre 2000 che si allega alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di trascrivere, altresì, tali modifiche statutarie nel Registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Giorgio Prazzoli

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.01.2002

N. 41

### **Legge 9.12.1999 n. 431, art 11. Fondo nazionale per il sostegno alla locazione (annualità 2001). Avvio delle procedure.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che all'articolo 11 istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione in attuazione della norma predetta;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28 settembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001, che ripartisce tra le Regioni l'importo disponibile per l'anno 2001 (lire 650.000.000.000), assegnando alla Liguria la somma di lire 14.794.000.000 pari a euro 7.640.463,37.

Considerato che lo scorso anno si è proceduto ad una ripartizione del finanziamento in maniera direttamente proporzionale alle richieste comunali di fabbisogno finanziario riferito al 1999, costituendo nel contempo un fondo di riserva per quei Comuni esclusi dalla ripartizione (in quanto privi di fabbisogno con riferimento al 1999) che avessero al contrario manifestato fabbisogno per il 2000.

Preso atto che l'effettiva domanda riscontrata nei Comuni ha poi evidenziato:

- una generale tendenza all'aumento delle richieste di circa il 60 per cento;
- alcuni scostamenti per difetto tra le somme assegnate ed il fabbisogno reale a motivo dei quali è stato necessario procedere ad una seconda ripartizione per riassegnare le economie realizzatesi;
- diverse richieste di finanziamento da parte di Amministrazioni comunali per le quali era stato opportunamente previsto il citato fondo di riserva.

Ritenuto pertanto opportuno - al fine di evitare la duplicazione e l'appesantimento delle procedure di attribuzione dei finanziamenti e in considerazione della grave carenza delle risorse del fondo (meno del 50% rispetto al fabbisogno prevedibile) - assegnare il fondo relativo all'an-

nualità 2001 sulla base dell'accertamento del reale fabbisogno dei Comuni, secondo i criteri successivamente esposti.

Ritenuto quindi di adottare la seguente procedura di assegnazione basata sul principio della proporzionalità rispetto al numero delle singole istanze:

1. determinazione del contributo medio regionale quale quoziente del rapporto tra la disponibilità complessiva del fondo (lire 14.794.000.000) e il totale delle domande ammesse al beneficio dai Comuni;
2. determinazione della quota assegnabile al singolo comune, quale prodotto del contributo medio come sopra individuato moltiplicato per il numero di domande ammesse dal comune medesimo;
3. assegnazione coincidente con la richiesta di fabbisogno finanziario del singolo comune, ove la richiesta medesima risulti inferiore al contributo medio;
4. redistribuzione delle economie realizzate nelle ipotesi di cui al punto precedente ai restanti comuni in maniera proporzionale alle quote loro assegnate.

Considerato inoltre che:

- onde consentire una certa omogeneità procedurale sul territorio è necessario provvedere all'approvazione di un schema di bando tipo e di un facsimile di domanda che gli enti comunali adottano come riferimento per l'elaborazione delle proprie procedure concorsuali;
- si rende necessario, per potere addivenire alla fase di concessione dei finanziamenti nel più breve tempo possibile, apporre un congruo termine a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R., per concludere la procedura di competenza comunale che comprende la fase di emanazione del bando comunale, di ricevimento e di istruttoria delle domande, di approvazione della graduatoria definitiva con individuazione dei contributi assentibili, nonchè di inoltro della richiesta di finanziamento alla Regione, pena l'archiviazione della richiesta medesima.

Ritenuto che i Comuni debbano trasmettere all'Amministrazione regionale la richiesta complessiva di finanziamento necessaria per soddisfare i soggetti inseriti nelle proprie graduatorie, entro il termine ultimo di 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Su proposta dell'Assessore Roberto Levaggi delegato al Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica:

#### DELIBERA

per i motivi indicati nelle premesse cui si fa ogni più ampio riferimento

- di approvare, in funzione dell'accertamento dei dati di fabbisogno dei Comuni per il 2001, i seguenti criteri di assegnazione del finanziamento di lire 14.794.000.000 pari a euro 7.640.463,37:
  1. determinazione del contributo medio regionale quale quoziente del rapporto tra la disponibilità complessiva del fondo (lire 14.794.000.000) e il totale delle domande ammesse al beneficio dai Comuni;
  2. determinazione della quota assegnabile al singolo comune, quale prodotto del contributo medio come sopra individuato moltiplicato per il numero di domande ammesse dal comune medesimo;
  3. assegnazione coincidente con la richiesta di fabbisogno finanziario del singolo comune, ove la richiesta medesima risulti inferiore al contributo medio;
  4. redistribuzione delle economie realizzate nelle ipotesi di cui al punto precedente ai restanti comuni in maniera proporzionale alle quote loro assegnate;
- di approvare lo schema di bando tipo e il facsimile di domanda (che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria), da adottarsi a cura dei Comuni per l'elaborazione della procedura concorsuale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione delle fasce di utenza debole, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, dando atto che da tale data decorre il termine di 180 giorni previsto per la conclusione della procedura di competenza comunale.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

(segue allegato)

#### SCHEMA DI BANDO TIPO

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999.

##### Articolo 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione registrato\* ed in regola con l'assolvimento dell'imposta di registro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40;
- b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, ai sensi della tabella A" di cui alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 e ss. mm. e i.;
- d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico inferiore od uguale alla som-

ma di due pensioni minime I.N.P.S., rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14%, ovvero reddito annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, superiore al limite precedente ed inferiore od uguale a quello stabilito dall'articolo 11 della legge regionale 21 giugno 1996 n. 27, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 24%.

Per l'accertamento del requisito di cui al comma 1 lettera d) - l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata insieme a tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni e redditi a qualsiasi titolo percepiti nell'anno reddituale considerato, ivi compresi quelli esenti da tasse e imposte - ed il valore del canone è quello indicato nel contratto di locazione regolarmente registrato\*\*, al netto degli oneri accessori.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

##### Articolo 2

Definizione, da parte del comune, dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande da parte dell'utenza interessata ed eventuale indicazione delle procedure e dei tempi per addivenire alla formazione della graduatoria definitiva.

##### Articolo 3

Determinazione, da parte del comune, nell'ambito dei massimali e dei criteri di gradualità di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 articolo 2 commi 3 e 4, dei due differenti contributi concedibili.

\* sono esclusi i contratti relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto a canone sociale.

\*\* sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto ed è corrisposta l'indennità di occupazione

**modello A)****REGIONE LIGURIA GIUNTA REGIONALE**

Legge 9/12/1998 n.431 art.11 e Decreto Ministero Lavori Pubblici 7/6/1999

**CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN  
LOCAZIONE**

## DATI ANAGRAFICI

Il sottoscritto .....

nato a ..... (prov.) ..... il .....

residente a ..... (prov.) .....

Via ..... n° ..... (prov.) .....

cod. fiscale ..... tel. ....

in qualità di conduttore dell'alloggio sito nel Comune di .....

Via ..... n° ..... come da contratto di

locazione stipulato in data ..... con scadenza in data .....

**presenta domanda**per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di locazione .

A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art.496 del codice penale in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445

**dichiara:**

a ) di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea

*oppure*

a1) di essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea e in regola con quanto disposto dagli artt. 5 e 7 della Legge 6/3/1998 n. 40;

b ) di essere residente nel Comune di .....(prov.).....  
e avere un nucleo familiare anagrafico così composto:

COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	RELAZIONE DI PARENTELA

c) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su un alloggio adeguato sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi della tabella A di cui alla l.r. 23/4/1982 n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

d) di fruire di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, come da ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari a lire/euro \_\_\_\_\_ di cui:

lire/euro \_\_\_\_\_ di lavoro dipendente o assimilato (pensione)

lire/euro \_\_\_\_\_ di lavoro autonomo

lire/euro \_\_\_\_\_ altri redditi (fabbricati, terreni, redditi diversi ecc.);

e) che il contratto di locazione dell'alloggio è stato registrato presso l'Ufficio del Registro di ..... numero ..... in data ..... e che il canone di locazione sostenuto nell'anno 2001 (escluse le spese di amministrazione) è pari a lire/euro \_\_\_\_\_ / annue.

f) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di residenza esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o affini entro il secondo.

g) di essere in regola, relativamente alla registrazione del contratto di locazione, con l'assolvimento dell'imposta di registro.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

data ..... firma.....(\*)

(\*) se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità



## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.01.2002

N. 5

### Rinnovo del Consiglio dell'Ente Parco dell'Aveto.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

– di nominare, per i motivi indicati in premessa ai fini della costituzione del Consiglio dell'Ente Parco dell'Aveto le persone di seguito indicate:

- sig. Marco Bertani in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ne o suo delegato;
- sig.ra Maria Antonietta Cella in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Santo Stefano d'Aveto o suo delegato;
- sig. Silvio Cella in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rezzoaglio o suo delegato;
- sig. Giuseppino Maschio in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Borzonasca o suo delegato;
- sig. Pierluigi Beronio in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mezzanego o suo delegato;
- sig.ra Maria Antonietta Cella in qualità di Presidente Pro-tempore della Comunità Montana Aveto-Graveglia-Sturla o suo delegato;
- sig. Franco Clemente rappresentante della Provincia di Genova;
- sig. Marco Raggio rappresentante delle Associazioni Professionali Agricole;
- Arch. Edoardo Baraldi
- Dott. Anton Maria Magnarin esperti delle Associazioni Ambientaliste rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente;

– Rag. Gian Guido D'Amico esperto in gestione turistica degli Enti Turistici - Pro Loco e APT dei Comuni del Parco;

– di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Sandro Biasotti

## DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

14.01.2002

N. 43

### Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di ardesia denominata "Capriolo Bompè" nei Comuni di Triora e Molini di Triora (IM), della Ditta Valle Argentina s.r.l., con sede in Orero (Genova) - loc. Baggiacan, Via Isolona.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di rilasciare alla Ditta Valle Argentina S.r.l. (cod. fisc. 00083890087), con sede in Orero (Genova) - loc. Baggiacan, Isolona, indicata nelle premesse, l'autorizzazione alla variante del programma di coltivazione nella cava di ardesia denominata "Capriolo Bompè" in Comune di Triora e Molini di Triora (Imperia), relativamente all'inserimento nel complesso estrattivo autorizzato dei mappali nn. 61, 72, 58, 598, 77, 74, 87, 929, 57, 59, 62, 73, 63 e 75 del foglio 22 del N.C.T. del Comune di Triora, nonché dei mappali nn. 928, 56, 54 e 679 del foglio 22 del N.C.T. del Comune di Triora, limitatamente alla parte ricompresa nell'ambito della linea Cs "aperta" prevista dal Piano Regionale Territoriale delle attività di cava.
- 2) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità e nei limiti degli elaborati progettuali allegati al presente provve-

dimento quale parte integrante e necessaria, così come modificati nella planimetria in scala 1:500.

- 3) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni a suo tempo indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 798 del 14 luglio 2000, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla variante al programma di coltivazione.
- 4) Di dare atto che la durata della presente autorizzazione coincide con quella stabilita con il suindicato provvedimento n. 798/2000, e pertanto essa ha efficacia fino al 25 ottobre 2005.
- 5) Di avvisare che:
  - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  - b) la conclusione della procedura di rilascio della presente autorizzazione verrà comunicata - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Molini di Triora, qualora operante, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
  - c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Arnaldo Montomoli

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA  
E VETERINARIA**

16.01.2002

N. 69

**D.L. 123 del 13.4.99 art. 3 comma 1**

**lett. b) - Riconoscimento alla Ditta Unifarma Distribuzione s.p.a. - Via Carrea, 118 R - Genova - quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali.**

IL DIRIGENTE

Considerato che la Ditta Unifarma Distribuzione S.p.a. - Via Carrea, 118/120 r 16149 - Genova - P.I. 02290110041, Legale Rappresentante Dott. Giorgio Bonelli, ha presentato istanza tesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 comma 1 del D.L.vo 13.4.1999 n. 123, quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi e premiscele di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali;

Atteso che il Direttore Generale della AUSL n. 3 "Genovese" - a seguito verifica della domanda stessa nonché ispezione in loco, come da nota prot. n. 4416/F.P. del 12.6.2001 ha concesso il proprio nulla osta al richiesto riconoscimento;

Visto il Decreto L.vo 13.4.1999, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 99 del 30.1.2001 e successiva parziale modifica;

Vista la D.G.R. n. 1335/1999;

DECRETA

Di riconoscere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 1 del D.L.vo 123 del 13.4.1999 - la Ditta Unifarma Distribuzione S.p.a. - Via Carrea, 118/120 r - 16149 Genova - P.I. 02290110044, Legale Rappresentante Dott. Giorgio Bonelli; quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi e premiscele di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali;

Di attribuire ai sensi del D.L.vo 13.4.1999 n. 123 art. 3 comma 1, alla Ditta Unifarma Distribuzione S.p.a. di Genova il numero di riconoscimento IT a 000002 GE iscrivendolo nello specifico Registro Regionale;

Di dare atto che la Ditta Unifarma Distribuzione S.p.a. legalmente rappresentata dal Dott. Giorgio Bonelli è tenuta a comunicare tempesti-

vamente alla Regione Liguria - per il tramite della AUSL territorialmente competente - eventuali variazioni della ragione sociale, della struttura e di ogni altro requisito in base al quale viene rilasciato il presente riconoscimento per i conseguenti adempimenti;

Di dare atto della facoltà per la Regione Liguria di procedere, in qualunque momento, a revoca del presente decreto di riconoscimento in caso di inosservanza della normativa vigente in materia;

Di dare atto che il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria del Dipartimento Regionale Sanità provvederà a dare comunicazione del presente riconoscimento all'interessato e alla AUSL competente per territorio;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Regionale della Liguria.

IL DIRIGENTE  
Speranza Sensi

---



---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA  
E VETERINARIA**

16.01.2002

N. 70

**D.L. 123 del 13.4.99 art. 3 comma 1 lett. b) - Riconoscimento alla Ditta Unione Farmacisti Liguri s.p.a. - Via Majorana, 24 A - Genova - quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi e premiscele additivi settore alimentaz. animali.**

IL DIRIGENTE

Considerato che la Ditta Unione Farmacisti Liguri S.p.a. - Via Majorana, 24 A 16166 Genova - P.I. 03795140106 - Legale Rappresentante Rag. Carlo Marchese, ha presentato istanza tesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L.vo 13.4.1999 n. 123, quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi e premiscele di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali con deposito sito in Via Trento, 82 A/r - 16145 Genova;

Atteso che il Direttore Generale della AUSL n. 3 "Genovese" - a seguito verifica della domanda stessa nonché ispezione in loco, come da nota prot. n. 4415/f.p.. del 12.6.2001 ha concesso il proprio nulla osta al richiesto riconoscimento;

Visto il Decreto L.vo 13.4.1999, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 99 del 30.1.2001 e successiva parziale modifica;

Vista la D.G.R. n. 1335/1999;

**DECRETA**

Di riconoscere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L.vo 123 del 13.4.1999 - la Ditta Unione Farmacisti Liguri S.p.a. - Via Majorana, 24 A - 16166 Genova - P.I. 03795140106, Legale Rappresentante Rag. Carlo Marchese; quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi e premiscele di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali;

Di attribuire ai sensi del D.L.vo 13.4.1999 n. 123 art. 3 comma 1 lettera b), alla Ditta Unione Farmacisti Liguri S.p.a. di Genova con deposito sito in Via Trento, 82 A/r - 16145 Genova il numero di riconoscimento IT a 000005 GE iscrivendolo nello specifico Registro Regionale;

Di dare atto che la Ditta Unione Farmacisti Liguri S.p.a. legalmente rappresentata dal Rag. Carlo Marchese è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione Liguria - per il tramite della AUSL territorialmente competente - eventuali variazioni della ragione sociale, della struttura e di ogni altro requisito in base al quale viene rilasciato il presente riconoscimento per i conseguenti adempimenti;

Di dare atto della facoltà per la Regione Liguria di procedere, in qualunque momento, a revoca del presente decreto di riconoscimento in caso di inosservanza della normativa vigente in materia;

Di dare atto che il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria del Dipartimento Regionale Sanità provvederà a dare comunicazione del presente riconoscimento all'interessato e alla AUSL competente per territorio;

Di disporre la pubblicazione integrale del pre-

sente decreto sul Bollettino Regionale della Liguria.

IL DIRIGENTE  
Speranza Sensi

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA  
E VETERINARIA**

16.01.2002

N. 71

**D.L. 123 del 13.4.99 art. 2 comma 2 lettera b) - Riconoscimento alla Ditta Vevy Europe s.p.a. - Via Padre Semeria, 18 - Genova - per la fabbricazione e immissione in commercio di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali.**

IL DIRIGENTE

Considerato che la Ditta Vevy Europe s.p.a. - Via Padre Semeria, 18 - 16131 Genova - P.I. 00269300109 - legale rappresentante Dott. Vincenzo Rialdi, ha presentato istanza tesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 2 comma 2 lett. b) del D.L.vo n. 123 del 13.4.1999, per la fabbricazione e immissione in commercio di premiscele con additivi nel settore dell'alimentazione degli animali;

Atteso che il Direttore Generale della AUSL n. 3 "Genovese" - a seguito verifica della domanda stessa nonché ispezione in loco, come da nota prot. n. 3541/FP del 10.5.2001 - ha concesso il proprio nulla osta al mero riconoscimento all'immissione in commercio di premiscele con additivi nel settore dell'alimentazione degli animali;

Vista la richiesta della Ditta Vevy Europe s.p.a. con nota prot. n. 20418 del 3.8.2001 con la quale chiede la rettifica, in ordine alla tipologia della attività, del Decreto Regionale n. 1491 del 10.7.2001, emesso dal Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria - Dipartimento Sanità;

Visto il nulla osta rilasciato dal Direttore Generale della AUSL n. 3 "Genovese" con nota prot. n. 6762/f.p. del 24 settembre 2001, a seguito richiesta del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria

con nota prot. n. 118760/6485 del 21 agosto 2001;

Ritenuto di annullare il precedente decreto n. 1491 del 10.7.2001 rilasciato dal Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria del Dipartimento Regionale della Sanità, fermo restando il numero di riconoscimento;

Visto il Decreto L.vo 13.4.1999 n. 123 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 99 del 30.1.2001 e successiva parziale modifica;

Vista la D.G.R. n. 1335/1999;

DECRETA

Di attribuire il riconoscimento - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) del D.L.vo n. 123 del 13.4.1999 - alla Ditta Vevy Europe s.p.a. - Via Padre Semeria, 18 - 16131 Genova - P.I. 00269300109 - legalmente rappresentata dal Dott. Vincenzo Rialdi; per la fabbricazione e l'immissione in commercio di premiscele con additivi nel settore dell'alimentazione degli animali;

Ritenuto di annullare il decreto n. 1491 del 10.7.2001 rilasciato dal Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria del Dipartimento Regionale Sanità; fermo restando il numero di riconoscimento;

Di confermare ai sensi del D.L.vo 13.4.1999 n. 123 art. 2 comma 2 lett. b) alla Ditta Vevy Europe s.p.a. di Genova il numero di riconoscimento assegnato con Decreto n. 1491 del 10.7.2001 sia per l'immissione che per la fabbricazione in commercio di premiscele con additivi nel settore dell'alimentazione degli animali - IT a 000001 GE -, iscrivendolo nello specifico Registro Regionale;

Di dare atto che la Ditta Vevy Europe s.p.a. legalmente rappresentata dal Dott. Vincenzo Rialdi è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione Liguria - per il tramite della AUSL territorialmente competente - eventuali variazioni della ragione sociale, della struttura e di ogni altro requisito in base al quale viene rilasciato il presente riconoscimento per i conseguenti adempimenti;

Di dare atto che il presente decreto di riconoscimento può essere revocato in qualunque

momento in caso di inosservanza delle norme vigenti in materia;

Di dare atto che il Servizio di Igiene Pubblica e Veterinaria del Dipartimento Regionale Sanità provvederà a dare comunicazione del presente riconoscimento all'interessato e alla AUSL competente per territorio;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Regionale della Liguria.

IL DIRIGENTE  
Speranza Sensi

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA  
E VETERINARIA**

16.01.2002

N. 72

**D.L.gs 123 del 13.4.99 art. 3 comma 1 - Riconoscimento alla Ditta A.DI.VAR. S.p.a. - Via delle Pianazze, 148 - 19100 La Spezia - quale intermediaria l'immissione in commercio additivi e premiscele di additivi settore alimentaz. degli animali.**

IL DIRIGENTE

Considerato che la Ditta "A.DI.VAR. s.p.a." - Via delle Pianazze, 148 - 19100 La Spezia - P.I. 00982791006 - Legale Rappresentante sig. Francesco Paolo Molino, ha presentato istanza tesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 comma 1 del D.L.vo 13.4.1999 n. 123, quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi e premiscele di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali;

Atteso che il Direttore Generale della AUSL n. 5 "Spezzino" - a seguito verifica della domanda nonché ispezione in loco, come da nota prot. n. 16740 del 14 aprile 2001 - ha concesso il proprio nulla osta al richiesto riconoscimento;

Vista la nota del Direttore Generale della suddetta AUSL Spezzina prot. n. 119/01/S.A. del 9 agosto 2001 con la quale rettificava il suddetto nulla osta da registrazione a riconoscimento;

Visto il Decreto L.vo 13.4.1999, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 99 del 30.1.2001 e successiva parziale modifica;

Vista la D.G.R. n. 1335/1999;

DECRETA

Di riconoscere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 1 del D.L.vo 123 del 13.4.1999 - la Ditta "A.DI.VAR. s.p.a." - Via delle Pianazze, 148 - 19100 La Spezia - P.I. 00982791006 - legale rappresentante Sig. Francesco Paolo Molino, quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi e premiscele di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali;

Di attribuire ai sensi del D.L.vo n. 123 art. 3 comma 1, alla Ditta "A.DI.VAR. s.p.a." di La Spezia il numero di riconoscimento IT a 000001 SP iscrivendolo nello specifico Registro Regionale;

Di dare atto che la Ditta "A.DI.VAR. s.p.a." è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione Liguria - per il tramite della AUSL territorialmente competente - eventuali variazioni della ragione sociale, della struttura e di ogni altro requisito in base al quale viene rilasciato il presente riconoscimento per i conseguenti adempimenti;

Di dare atto della facoltà per la Regione Liguria di procedere, in qualunque momento, a revoca del presente decreto di riconoscimento in caso di inosservanza delle norme vigenti in materia;

Di dare atto che il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria del Dipartimento Regionale Sanità provvederà a dare comunicazione del presente riconoscimento all'interessato e alla AUSL competente per territorio;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Speranza Sensi

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA  
E VETERINARIA**

16.01.2002

N. 73

**D.L.gs. 123 del 13.4.99 art. 3 comma 1 - Riconoscimento alla Ditta "Alleanza Salute Distribuzione s.p.a." - Via delle Pianazze, 70 - 19100 La Spezia - quale intermediaria l'immissione in commercio additivi nel settore alimentaz. degli animali.**

IL DIRIGENTE

Considerato che la Ditta "Alleanza Salute Distribuzione s.p.a." - Via delle Pianazze, 70 - 19100 La Spezia - P.I. 02762590962 - legale rappresentante sig. Massimo Tucci, ha presentato istanza ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 2 comma 1 del D.L.vo 13.4.1999 n. 123, quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi e premiscele di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali;

Atteso che il Direttore Generale della AUSL n. 5 "Spezzino" - a seguito verifica della domanda stessa nonché ispezione in loco, come da nota prot. 16745 del 12 aprile 2001 - ha concesso il proprio nulla osta al richiesto riconoscimento;

Visto il Decreto L.vo 13.4.1999 n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 99 del 30.1.2001 e successiva parziale modifica;

Vista la D.G.R. n. 1335/1999;

DECRETA

Di riconoscere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 1 del D.L.vo 123 del 13.4.1999 - la Ditta "Alleanza Salute Distribuzione s.p.a." - Via delle Pianazze, 70 - 19100 La Spezia - P.I. 02762590962 - legale rappresentante sig. Massimo Tucci, quale intermediaria per l'immissione in commercio di additivi e premiscele di additivi nel settore dell'alimentazione degli animali;

Di attribuire ai sensi del D.L.vo 13.4.1999 n.

123 art. 3 comma 1, alla Ditta "Alleanza Salute Distribuzione s.p.a." di La Spezia il numero di riconoscimento IT a 000002 SP iscrivendolo nello specifico Registro Regionale;

Di dare atto che la Ditta "Alleanza Salute Distribuzione s.p.a." è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione Liguria - per il tramite della AUSL territorialmente competente - eventuali variazioni della ragione sociale, della struttura e di ogni altro requisito in base al quale viene rilasciato il presente riconoscimento per i conseguenti adempimenti;

Di dare atto della facoltà per la Regione Liguria di procedere in qualunque momento a revoca del presente decreto di riconoscimento in caso di inosservanza delle norme in materia;

Di dare atto che il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria del Dipartimento Regionale Sanità provvederà a dare comunicazione del presente riconoscimento all'interessato e alla AUSL competente per territorio;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Speranza Sensi

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO POLITICHE ATTIVE  
DEL LAVORO**

18.01.2002

N. 79

**Aggiornamento Albo Regionale Enti Gestori di formazione professionale. Art. 38 legge regionale 37/1997.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 5 novembre 1993 n. 52, modificata dalla legge regionale 4 settembre 1997 n. 37, che prevede l'istituzione all'Albo Regionale degli Enti che svolgono attività di formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Giunta

regionale n. 427 del 27.6.1997, con il quale si provvedeva all'istituzione dell'Albo in questione;

Visto altresì l'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 47 parte seconda del 19.11.1997 con il quale si fissavano i requisiti, i termini e la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione all'Albo stesso;

Viste le domande di iscrizione all'Albo pervenute a seguito dell'Avviso pubblico suddetto, nei termini del 15 ottobre/15 novembre 2001 (e cioè precedentemente all'adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 1619 del 28.12.2001 che prevede la sospensione dell'aggiornamento dell'Albo stesso), depositate in atti del competente Servizio e pervenute dai seguenti soggetti:

Ente Informa Via Assarotti, 14/1 Genova

Consorzio Tau Cooperativa Sociale, Corso Italia 13/4 Savona

Aereo Club di Genova Scuola di Volo "G. Parodi" Aeroporto C. Colombo, Genova

Agidae Labor, S.m.s., Via Bellini, 10 Roma

Iniziative Simonazzi, Via Benacci, 31 Sarzana (SP)

Associazione Culturale "Il Pavone" Via P. Agosti, 95 Sanremo (IM)

Exe S.R.L. Corso Matuzia, 2 Sanremo (IM)

Centro Qualificazione Lavoro, Via Brignoni 1/2 Savona

Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata da un gruppo di lavoro, come previsto dalla disposizione del Dirigente del Servizio n. 4 del 27.4.1998;

Considerato che in base all'istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro suddetto, ed in base alle integrazioni ed ai chiarimenti pervenuti a seguito di apposita richiesta del gruppo stesso, sono risultati in possesso dei requisiti richiesti i seguenti soggetti:

Ente Informa Via Assarotti, 14/1 Genova

Aero Club di Genova Scuola di Volo "G. Parodi" Aeroporto C. Colombo, Genova

Considerato che in base alla suddetta istruttoria non sono risultati in possesso dei requisiti richiesti i seguenti soggetti:

- Consorzio Tau Cooperativa Sociale in quanto, dalla documentazione pervenuta, risulta la natura giuridica di Cooperativa, ed è pertanto da considerarsi impresa alla quale si applica il regime previsto dall'art. 39 della legge regionale 5.11.1993 n. 52, modificata dalla legge regionale 4 settembre 1997, n. 37;

- Iniziative Simonazzi Associazione Culturale, Via Benacci, 31 Sarzana (La Spezia), in quanto, come già evidenziato nel Decreto n. 2234 del 18.10.2001, dalla documentazione pervenuta non risulta evidenziato il fine di formazione professionale, non risulta in possesso di un'organizzazione interna stabile riferita all'attività formativa, e non risulta la disponibilità piena e continua di una sede formativa definita;

- Associazione Culturale "Il Pavone" Via P. Agosti, 95 Sanremo (IM) in quanto dalla documentazione pervenuta non risulta evidenziato il fine di formazione professionale e non risulta in possesso di un'organizzazione interna stabile;

- Exe S.R.L. Corso Matuzia, 2 Sanremo (IM), in quanto tale soggetto avendo forma giuridica di Società a responsabilità limitata non è in possesso dei requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, dell'assenza dello scopo di lucro e del fine della formazione professionale;

- Centro Qualificazione Lavoro, Via Brignoni 1/2 Savona in quanto dalla documentazione pervenuta non risulta in possesso di un'organizzazione interna stabile dotata di documentate esperienze nel campo formativo;

- Associazione S. Marcellino, Via Al Ponte Calvi, 2/4 Genova, in quanto sia dalla documentazione presentata sia dai chiarimenti inviati con nota prot. n. 509 del 17.10.2001 risulta che il fine di formazione professionale è residuale rispetto gli altri fini statutari e non risulta pertanto in possesso del requisito previsto dalla legge regionale n. 52 del 1993 e successive modificazioni all'art. 37 c. 3 punto a);

- Associazione Alberto Ugo Castagna, Trasp. Via del Popolo 61, La Spezia in quanto sia dalla

documentazione presentata sia dai chiarimenti inviati con nota prot. n. 307 del 17.10.2001 risulta che il fine di formazione professionale è residuale rispetto agli altri fini statutari e che lo statuto, come dichiarato dall'Associazione stessa, è in fase di revisione. Pertanto tale Associazione non risulta in possesso del requisito previsto dalla legge regionale n. 52 del 1993 e successive modificazioni all'art. 37 c. 3 punto a);

Considerato che per il soggetto Agidae Labor, S.m.s. Via Bellini, 10 Roma sono stati richiesti chiarimenti;

#### DECRETA

1) di iscrivere, in base a quanto in premessa stabilito, nell'Albo Regionale degli Enti Gestori i soggetti di seguito indicati:

Ente Informa Via Assarotti, 14/1 Genova

Aero Club di Genova Scuola di Volo "G. Parodi"  
Aeroporto C. Colombo, Genova

2) di non iscrivere per le motivazioni espresse in premessa i soggetti di seguito indicati:

Consorzio Tau Cooperativa Sociale, Corso Italia,  
13/4 Savona

Iniziative Simonazzi, Via Benacci, 31 Sarzana  
(SP)

Associazione Culturale "Il Pavone" Via P. Agosti,  
95 Sanremo (IM)

Exe S.R.L. Corso Matuzia, 2 Sanremo (IM)

Centro Qualificazione Lavoro, Via Brignoni 1/2  
Savona

Associazione S. Marcellino, Via Al Ponte Calvi,  
2/4 Genova

Associazione Alberto Ugo Castagna, Trasv. Via  
del Popolo 61, La Spezia;

3) di riservarsi di provvedere con apposito atto relativo al soggetto Agidae Labor, una volta pervenuti i chiarimenti richiesti.

Si precisa che, secondo le disposizioni di cui

alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1619 del 28.12.2001 l'aggiornamento dell'Albo regionale degli Enti Gestori è sospeso in attesa della attivazione delle procedure per l'applicazione ai soggetti del sistema formativo ligure delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative".

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Antonella Berettieri

#### DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO TRIBUTI

17.01.2002

N. 59

**Decima variazione al Decreto dirigenziale n. 177/99 (Tabaccai F.I.T.) per revoche e nuove autorizzazioni alla riscossione della tassa automobilistica.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- Di modificare l'elenco dei tabaccai facente parte integrante del decreto 177/99 citato come segue:

- autorizzando i sottoindicati nuovi titolari alla riscossione della tassa automobilistica:

Codice Lottomatica	Comune	Provincia	Vecchio Titolare	Nuovo Titolare
GE0295	GENOVA	GE	MANTELLI DANIELA MARIA	MINARDI ROBERTO
GE0488	SAVONA	SV	RUSTICONI TULLIO	PLANAMENTE GRAZIELLA

- autorizzando alla riscossione della tassa automobilistica le ricevitorie:



Codice Lottomatica	Comune	Cognome	Nome
GE0891	LOANO	TARAMASCO	SIMONA
GE0726	VENTIMIGLIA	CORONA	CARLO
GE0895	MILLESIMO	FRESIA	RITA
GE0676	BORDIGHERA	GRASSELLI	PATRIZIA
GE0707	SANREMO	OZENDA	ELSA
GE0757	BORDIGHERA	PAVANETTO	ERMANNINO
GE0917	S. BARTOLOMEO AL MARE	LANTIERI	FRANCA
GE0971	VALLECROSIA	SANTINI	LIVIO
GE0775	CASTELMAGRA	DADÀ	MONICA
GE0938	SARZANA	BADIALE	ROBERTO
GE0671	ALBENGA	DI FERRO	ANNAMARIA
GE0678	BORGHETTO S.S.	CANALE	GIORGIO
GE0691	FINALE L.	CORNA	DANIELA
GE0747	ANDORA	CIMARDI	ADRIANA
GE0778	CERIALE	CAPPELLO	GIAMPIERO
GE0933	S. MARGHERITA L.	BOERO	LUCA
GE0702	SANREMO	TRUCCHI	ANGELA
GE0703	SANREMO	CRESPI	CARLA
GE0709	SANREMO	GARIBALDI	NATALE
GE0922	SANREMO	BORMETTI	TERESA
GE0203	LA SPEZIA	ESPOSITO	NICOLA
GE0934	S. STEFANO M.	TASSO	LEOPOLDO
GE0693	FINALE LIGURE	OLIVERI	FABRIZIO
GE0696	LOANO	BIMBATTI	FRANCO
GE0761	BORGHETTO S.S.	PACIFICO	TIZIANA

– revocando l'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica alla ricevitoria Lioce Nicola GE0314 a seguito della disabilitazione dal servizio per rinuncia cancellandolo dall'elenco dei nominativi di cui al decreto 177/99;

– revocando l'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica alle ricevitorie GE0308 Vernazzano Barbara, GE0497 Vianello Patrizia, GE0609 Rivanera Mirko, GE0170 Lombardo Amerigo e GE0026 Bertacchini Fabrizio a seguito della disabilitazione per inadempienze, cancellandoli dall'elenco dei nominativi di cui al decreto 177/99;

– di disporre il riversamento alla Regione delle somme riscosse dai Tabaccai, autorizzati con il presente decreto, tramite procedura bancaria (RID) nei termini di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 25.01.1999, n. 11 pena la revoca dell'autorizzazione concessa;

– di nominare i tabaccai medesimi responsabili del trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 675/1996;

– di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Luciano Stefanelli

---



---

**CIRCOLARE N. 1**  
**DIPARTIMENTO**  
**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**  
**PAESISTICA E AMBIENTALE**

**Circolare esplicativa della legge regionale 6.8.2001 n. 24 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.**

La presente circolare intende chiarire la portata, il campo di applicazione ed i contenuti di alcune disposizioni della legge regionale 24/2001 la cui interpretazione potrebbe ingenerare sia dubbi, sia diverse soluzioni applicative e, quindi, intende evitare applicazioni disomogenee e non coerenti con le finalità perseguite dalla ridetta legge, tenuto anche conto della complessità della normativa operante in materia urbanistica.

In via preliminare si sottolinea che la legge a commento: a) contiene una disciplina "speciale" di agevolazione sotto il profilo urbanistico-edilizio degli interventi di recupero dei sottotetti e di volumi o superfici collocati in altre parti degli

edifici, ispirata dalla essenziale finalità di contenere il consumo di nuovo territorio e di promuovere, invece, il miglioramento delle condizioni di utilizzo e di fruibilità dei locali privi di abitabilità; b) opera pienamente a far data dalla sua entrata in vigore (e quindi dal 6.9.2001), non essendo stato previsto un periodo di vacatio legis. Infatti il termine di 180 giorni stabilito dall'art. 7 per l'eventuale assunzione da parte dei Comuni dell'iniziativa di introdurre esclusioni o limitazioni dell'applicazione della suddetta legge non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni della l.r. n. 24, per cui le istanze di concessione edilizia eventualmente presentate dopo l'entrata in vigore della legge medesima sono da considerarsi allo stato immediatamente procedibili, a prescindere dalla scadenza del ridetto termine.

Considerato che il campo di applicazione della legge è riferito, oltretutto ai sottotetti, anche ad altre porzioni di un immobile nei termini indicati nell'art. 5, pare opportuno affrontare separatamente le due fattispecie in relazione alla diversa disciplina ivi prevista.

#### A. RECUPERO DEI SOTTOTETTI (articoli 1-4):

La Legge disciplina il recupero a fini abitativi o turistico-ricettivi dei sottotetti collocati in edifici esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 24/2001 (art. 2, comma 1) aventi destinazione residenziale o turistico-ricettiva, prevedendo in particolare la possibilità di:

- a. trasformazione in nuove unità abitative;
- b. trasformazione in nuove unità turistico-ricettive;
- c. ampliamento di unità residenziali o turistico-ricettive già esistenti.

Inoltre nell'art. 2, comma 2 è contemplata l'estensione del campo di applicazione delle suddette possibilità di trasformazione e di ampliamento nei confronti degli interventi, sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione, in corso di realizzazione sulla base di titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge regionale in argomento (art. 2, comma 2): ciò attraverso il rilascio di apposita variante a detti titoli edilizi, ovvero, in caso di interventi in corso di esecuzione sulla base di denuncia di inizio attività (D.I.A.), attraverso il rilascio di concessione di ristrutturazione edilizia.

La legge regionale 24/2001 consente di assentire la trasformazione in volumi residenziali o turistico-ricettivi dei locali sottotetto che non erano stati conteggiati, sotto il profilo urbanistico, nelle originarie concessioni o licenze edilizie, attraverso interventi qualificati "di ristrutturazione edilizia", assoggettati a rilascio di diretto titolo edilizio assentibile in deroga alla disciplina stabilita dalla strumentazione urbanistica comunale (Strumenti Urbanistici Generali (SUG) o Piani Urbanistici Comunali (PUC) ed eventuali Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA), e Regolamenti Edilizi (RE)) vigente od in corso di formazione. Tale facoltà di deroga è esercitabile nei confronti sia degli indici volumetrici o superficiali nonché delle altre prescrizioni quantitative e qualitative, sia delle norme procedurali (obbligo di SUA o di Progetto Urbanistico Operativo (PUO) o di Concessione Edilizia Convenzionata) previste dalla ridetta strumentazione con le due eccezioni di seguito indicate: 1) inderogabilità del parametro dell'altezza massima esterna dell'edificio stabilita dallo strumento urbanistico generale o dal PUC in quanto tale parametro è espressamente dichiarato inderogabile dall'art. 2, comma 8, della legge stessa; 2) inderogabilità dei requisiti igienico-sanitari stabiliti nel DM 5.7.1975 diversi da quelli dell'altezza minima interna e del rapporto aeroilluminante espressamente derogati dall'art. 2, comma 6, secondo quanto in dettaglio specificato, più oltre.

Ciò premesso, i presupposti, i requisiti e le possibili soluzioni per assentire il recupero dei sottotetti sono i seguenti:

- la preesistenza di un sottotetto come definito nell'art. 1, comma 2, e, quindi, di un volume posto sopra l'ultimo piano di edifici e che al 6.9.2001 non abbia le condizioni di abitabilità (e, cioè sia costituito da locali accessori quali stenditoi, depositi e ripostigli); in particolare si evidenzia che può configurarsi come sottotetto esclusivamente un locale che abbia la copertura totalmente o prevalentemente a falde inclinate, e non anche quello avente copertura interamente piana, ferma restando in quest'ultima ipotesi l'eventuale applicazione del regime stabilito nell'art. 5 della medesima l.r. 24/2001;
- l'appartenenza del sottotetto ad un edificio avente funzione in prevalenza residenziale o turistico-ricettiva; pertanto laddove tale destinazione sia del tutto marginale (come, ad

esempio, nel caso di capannoni industriali o commerciali in cui vi sia la sola residenza del custode) non sono da ritenersi applicabili le disposizioni della legge a commento;

- il raggiungimento, quale requisito per conseguire l'abitabilità a seguito dell'intervento di ristrutturazione edilizia, di una altezza media minima interna pari a mt. 2.30, ovvero a mt. 2.10 per i Comuni montani (art. 2, comma 6); tale limite costituisce un parametro minimo, sancendosi, così, la deroga alla misura di 2.70 mt fissata dall'art. 1 del D.M. 5.7.1975 per le nuove costruzioni e recepita nei vigenti regolamenti edilizi; al riguardo è da precisare che il parametro di altezza minima introdotto dalla legge regionale a commento deve essere osservato in ogni locale del sottotetto e non va, invece, riferito soltanto al complessivo volume occupato dal sottotetto.

Il limite dell'altezza media interna come sopra fissato appare peraltro costituire oltreché un minimo, anche un massimo, nel senso che laddove l'intervento proposto si prefiggesse di raggiungere altezze maggiori (ad esempio 2.70 mt), non risulterebbe ammissibile l'applicazione dello speciale regime di agevolazione relativo alla possibilità di modifica dell'altezza di gronda e di colmo introdotto dalla l.r. n. 24/2001, in quanto tale intervento eccederebbe la finalità essenziale della stessa legge che è, appunto, quella di consentire di rendere abitabili i sottotetti alle condizioni ivi specificamente fissate. Infatti assentire altezze interne superiori a quelle previste dall'art. 2, comma 6, configurerebbe il passaggio da interventi di recupero-adequamento dei sottotetti esistenti ad interventi di creazione di nuovi volumi abitativi o turistico-ricettivi, qualificabili come nuova costruzione e, come tali, eccedenti quelli di ristrutturazione edilizia ritenuti ammissibili dalla legge in argomento in deroga alla disciplina urbanistico-edilizia in precedenza ricordata.

È in proposito da precisare che:

- a) il calcolo dell'altezza media interna netta prevista dalla ridetta disposizione, è da effettuarsi utilizzando il criterio della media aritmetica non ponderata, vale a dire attraverso un metodo che non tiene conto dell'estensione, nel locale che si misura, delle parti con diversa altezza, posto che il legislatore non ha esplicitato la volontà

di ricorrere a un criterio di tipo geometrico (o ponderato) che, d'altra parte, avrebbe comportato una maggiore complessità di calcolo;

- b) la riduzione dei parametri di altezza media minima prevista dal citato art. 2, comma 6, per gli edifici ricadenti nei Comuni montani deve intendersi applicabile soltanto nei confronti degli immobili ubicati in territori o parti di essi aventi altitudine superiore a 1000 mt. sul livello del mare, in conformità, del resto, a quanto stabilito dall'art. 1, 2° comma, del citato D.M. 5.7.1975, non potendosi ritenere giustificata l'applicabilità di detta riduzione rispetto ai Comuni il cui territorio è esclusivamente ricompreso in una Comunità Montana, ma non è caratterizzato dalla altitudine sopra ricordata;

- un rapporto aeroilluminante pari o superiore ad un sedicesimo (1/16) e, quindi, dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 5 del D.M. 5.7.1975 (che fissa il limite minimo in 1/8); tale rapporto, diversamente dal parametro dell'altezza media interna, non costituisce, pertanto, un limite massimo.

Peraltro si suggerisce di evitare il superamento di tale rapporto minimo se non in casi particolari motivati da specifiche esigenze: ciò al fine di rispettare il principio inderogabile sancito nell'art. 2, comma 8, ultima parte della legge in parola, secondo cui gli interventi di recupero in argomento debbono comunque garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio (in altri termini se è vero che la legge consente l'apertura di nuove finestre, terrazzi, ecc., è altrettanto vero che tali modifiche devono evitare, per quanto possibile, di snaturare le caratteristiche dell'immobile, ipotesi, questa tanto più probabile, quanto maggiore sia la dimensione delle nuove aperture);

- possibilità di apertura di finestre, di realizzazione di terrazzi a pozzetto e di abbaini nonché di installazione di lucernari (art. 2, comma 7) all'interno degli elementi di copertura (e cioè delle falde del tetto) e comunque entro l'ingombro dell'edificio (intendendosi per tale l'involucro di insieme della costruzione), anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione sopramenzionata;

- pur essendo ammessa esplicitamente dall'art.

2, comma 8 la possibilità di modifiche dell'altezza di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde (e ferma restando la necessità che tali modifiche siano esclusivamente funzionali al raggiungimento dell'altezza minima/massima interna sopra ricordata), si evidenzia l'obbligo di rispettare in ogni caso l'altezza massima esterna degli edifici fissata dal PRG o dal PUC (ovvero, in mancanza, i limiti stabiliti dall'art. 8 del DM 2.4.1968 n. 1444) in quanto tale parametro, come già si è ricordato, è stato ritenuto espressamente "inderogabile" dal medesimo art. 2, comma 8; ovviamente, quindi, laddove l'edificio abbia già raggiunto l'altezza massima che il PRG (o il PUC) ha fissato alla gronda o, in alternativa, al colmo, non potranno essere realizzate sopraelevazioni rispettivamente dell'uno né dell'altro elemento (in altri termini se il PRG o il PUC fissano il parametro di altezza massima dell'edificio al colmo della copertura, per il recupero abitativo o turistico-ricettivo del locale sottotetto, potrà, se del caso, essere innalzata solamente la quota della gronda e, analogamente, laddove la disciplina urbanistica comunale abbia fissato la quota di altezza massima alla gronda, potrà essere elevata solamente la quota del colmo); in entrambe le ipotesi la possibilità di variare la pendenza delle falde, è assentibile sempreché il progetto rispetti comunque le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio originario, e risulti compatibile con le caratteristiche della zona urbanistica di intervento e con il rispettivo regime di tutela stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (art. 2, comma 8, ultima parte). In particolare si segnala che:

- a) un edificio con tetto a falda non dovrebbe essere trasformato in un edificio a copertura piana o quasi piana e, viceversa, non dovrebbero essere introdotte coperture a "sesto acuto" in quanto trattasi di tipologie improprie nella maggior parte del territorio ligure e comunque la modifica delle pendenze, per essere tale da non snaturare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio, dovrebbe essere circoscritta entro soglie contenute del 5%-10% rispetto all'inclinazione originaria;
- b) che in caso di edifici ricadenti nei centri storici e/o che presentino caratteri meritevoli di tutela anche variazioni dell'inclinazione originaria entro soglie molto limitate

potrebbero risultare tali da snaturare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche. Al fine di evitare incertezze applicative si segnala comunque l'opportunità che, a tal fine, i Comuni disciplinino tale fattispecie nel contesto della deliberazione prevista dall'art. 7 della legge a commento e di cui si dirà più oltre;

- non derogabilità dei requisiti igienico-sanitari previsti nel DM 5.7.1975, ad eccezione di quelli relativi all'altezza minima e al rapporto aeroilluminante in quanto già espressamente derogati dal legislatore regionale sub art. 2, comma 6. Al riguardo è, quindi, da precisare che tutte le prescrizioni contenute nel DM 5.7.1975 e diverse da quelle relative all'altezza minima e alla superficie aeroilluminante - in quanto non sono state espressamente disciplinate dalla l.r. 24 in senso diverso e, come tali, da questa non superate - dovranno essere osservate negli interventi di recupero dei sottotetti, posto che la deroga prevista dagli articoli 2, comma 1 e 4, è riferita soltanto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali e non può, pertanto, operare nei confronti delle disposizioni stabilite nel citato D.M. costituente una fonte normativa di rango sovraordinato.

Sono, invece, da considerarsi derogabili negli interventi di recupero di sottotetti tutte le altre prescrizioni dimensionali di natura igienico-sanitaria non contenute nel DM 5.7.1975, bensì stabilite nei locali strumenti urbanistici o regolamenti edilizi (ad esempio quelle relative alle dimensioni minime dei locali non già fissate da detto DM). Non sono quindi derogabili le prescrizioni a contenuto dimensionale stabilite negli strumenti urbanistici e non aventi come tali finalità prettamente igienico-sanitarie, quali le prescrizioni relative alla superficie minima degli alloggi.

Si ritiene comunque opportuno suggerire che, al fine dell'assentibilità degli interventi di che trattasi sotto il profilo igienico-sanitario, a corredo dei progetti, venga presentata una specifica relazione tecnica atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei locali nonché dei requisiti per rendere gli stessi adattabili ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche (L. 9.1.1989 n. 13), dovendosi al riguardo evidenziare che l'art. 3 della legge n. 24 impone il rispetto di tale normativa, sia pure limitatamente al requisito dell'adattabilità;

- obbligo dell'interessato, soltanto in caso di interventi volti a realizzare nuove unità autonome residenziali, di reperire gli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadro per ogni dieci metri cubi di costruzione o di versare al Comune una somma equivalente al valore di mercato di detti parcheggi quando sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di assolvere a tale obbligo per indisponibilità di spazi idonei (art. 2, commi 3 e 4). È al riguardo da precisare che il reperimento del parcheggio pertinenziale, secondo l'interpretazione consolidatasi in ordine all'art. 9 della L. 122/1989 e s.m., potrà essere effettuato anche al di fuori delle aree di pertinenza dell'edificio e, quindi, anche in altre zone del territorio comunale purché ubicate in un ragionevole raggio di utenza rispetto all'immobile principale, fermo restando che la realizzazione di tali parcheggi potrà essere assentita con lo speciale regime, anche derogatorio, previsto dalla norma da ultimo menzionata;
- obbligo di corresponsione del contributo concessorio dovuto per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ridotto alla metà ove l'intervento non determini la creazione di nuove unità abitative nonché, in ogni caso, quando gli immobili interessati sono destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ARTE ovvero all'ampliamento di strutture turistico-ricettive (art. 2, comma 5);
- divieto di frazionamento per un periodo non inferiore a dieci anni, dei volumi e delle superfici recuperati a fini abitativi attraverso interventi di ampliamento di unità immobiliari, eventualmente superabile allorché gli strumenti urbanistici vigenti ammettessero espressamente la possibilità di ricavare nuove unità immobiliari mediante frazionamento (art. 6). In proposito si dà atto che la legge non impone l'obbligo di formalizzare tale vincolo di asservimento mediante atto unilaterale d'obbligo dell'interessato da trasciversi poi nei registri immobiliari; è comunque da segnalare che detto vincolo deve risultare espressamente menzionato nel titolo edilizio rilasciato e che resta fermo, in ogni caso, la possibilità che le Civiche Amministrazioni, nell'esercizio della potestà di circoscrivere l'applicazione della legge in parola ai sensi del relativo art. 7, prevedano anche tale obbligo di formalizzazione.

#### B. ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIO-

#### NE DELLA L.R. N. 24/2001 A VOLUMI DIVERSI DAI SOTTOTETTI (ART. 5).

L'art. 5 estende il campo di applicazione delle speciali disposizioni previste agli articoli precedenti per il recupero dei sottotetti esistenti "agli altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse" da adibire ad uso abitativo in senso lato (e cioè oltretutto residenziale, ad esso assimilabile sotto il profilo urbanistico, quali le residenze per anziani o i servizi socio-assistenziali tra cui le case di cura) o ad uso turistico-ricettivo (volti ad ampliare le tipologie di cui alla l.r. 11/1982 e s.m. in quanto quelle di natura extralberghiera di cui alla l.r. 13/1992 sono già assimilabili alla destinazione residenziale). Tali interventi di recupero sono peraltro subordinati alla sussistenza di tutte le condizioni di seguito specificate, che complessivamente risultano essere state fissate dal legislatore in modo più restrittivo e rigoroso rispetto a quelle previste per la trasformazione dei locali sottotetto:

1. non sia modificata la sagoma dell'edificio intendendosi, per tale il contorno che viene ad assumere l'edificio finito, sia in pianta che in elevazione. Detto contorno comprende non solo le parti chiuse, ma qualsiasi punto esterno dell'edificio. La sagoma si riferisce, quindi, al profilo complessivo della costruzione (e, quindi, è comprensiva di tutti gli elementi aggettanti, e cioè dei balconi, dei bovindi, delle tettoie), con conseguente alterazione della stessa laddove venga modificato tale profilo attraverso la chiusura di detti elementi aggettanti; al contrario si ritiene che la tamponatura di logge, porticati e piani a pilotis non costituisca modifica della sagoma della costruzione, salvo verifica che l'intervento non alteri le caratteristiche architettoniche essenziali di cui al punto successivo;
2. non siano modificate le caratteristiche architettoniche essenziali: pertanto, ancorché la chiusura di una loggia non comporti modifica della sagoma dell'edificio, se tale intervento interessa la facciata, e non un prospetto secondario, lo stesso non sarà ammissibile ex art. 5 in quanto determinerebbe modifica delle caratteristiche architettoniche essenziali dell'edificio. Anche in tale fattispecie sarà da valutare attentamente l'effetto di tale intervento nel caso di edifici storici e comunque connotati da particolari caratteristiche tipologiche la cui modifica risulti tale da determi-

nare una sostanziale modifica delle caratteristiche architettoniche ritenute essenziali;

3. siano rispettati i requisiti igienici previsti dagli strumenti urbanistici e dai Regolamenti Edilizi comunali (in proposito si sottolinea che, diversamente da quanto previsto nell'art. 2, comma 6, della legge a commento, l'art. 5 non ammette deroghe alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, e cioè ai parametri di altezza minima (2,70 m.), di dimensioni dei locali e di illuminazione, od alle altre disposizioni igienico-sanitarie stabilite nel DM 5.7.1975 ovvero nei vigenti R.E., per cui nelle fattispecie in argomento la trasformazione della destinazione d'uso di locali attualmente non destinati ad uso residenziale o turistico-ricettivo (es. magazzini, cantine, box, accessori) è assentibile soltanto se in oggi gli stessi locali rispettino già detti requisiti igienici, ovvero purché tale rispetto sia conseguibile dopo l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia;
4. i nuovi volumi abitativi o turistico-ricettivi oggetto di recupero non siano ottenuti mediante scavi o sbancamenti di terreno, e cioè possano ricavarsi attraverso interventi che non alterino la configurazione strutturale e formale dell'edificio preesistente;
5. il recupero a fini abitativi di altri volumi e superfici collocati in porzioni dell'edificio diverse dai sottotetti, non può concretizzare una integrale trasformazione della destinazione d'uso dell'edificio stesso, tale da comportare lo snaturamento della destinazione d'uso della zona in cui lo stesso è ricompreso: ci si riferisce, in particolare, al caso delle zone agricole laddove vi siano fabbricati oggi destinati in parte a residenza e in parte all'esercizio di funzioni collegate all'esercizio dell'attività agricola, ancorché non avente natura di impresa. In tali casi, ove l'intervento proposto prevedesse l'integrale trasformazione di tutte le parti della costruzione direttamente strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, lo stesso non risulterebbe ammissibile in quanto determinerebbe il venire meno del requisito essenziale e peculiare della zona agricola (costituito dal collegamento dell'edificio con l'esercizio dell'attività agricola, sia pure non esercitata a titolo di impresa), ponendosi, pertanto, in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia della zona medesima.

### C. FACOLTÀ DEI COMUNI DI LIMITARE L'APPLICAZIONE DELLA LR. 24/2001

Nell'art. 7 è espressamente stabilito che i Comuni possano, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (e cioè entro il 5 marzo 2002), assumere l'eventuale iniziativa di disporre la motivata esclusione di parti del loro territorio dall'applicazione della normativa di che trattasi nonché di introdurre particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri architettonici degli edifici oggetto degli interventi di recupero di che trattasi.

Al riguardo si segnala l'opportunità che le Amministrazioni Comunali si diano carico di adottare siffatto provvedimento al fine di ricordare le disposizioni della legge, per sua natura generale ed astratta, alle caratteristiche del proprio territorio e del proprio patrimonio edilizio esistente.

In proposito si sottolinea che stante la natura perentoria del termine stabilito dal ridetto art. 7, i Comuni che intendono esercitare detta facoltà dovranno assumere il relativo atto entro il 5 marzo p.v. ancorché abbiano in corso di formazione un nuovo strumento urbanistico comunale (PRG o PUC).

Peraltro si ritiene che le scelte comunali assunte a norma del citato art. 7 possano essere successivamente affinate, anche alla luce dell'esperienza applicativa nel frattempo maturata, nell'esercizio del generale potere di pianificazione del proprio territorio spettante a ciascuna Civica Amministrazione.

È altresì da segnalare che per i Comuni che hanno in corso l'approvazione di uno SUG, tale disciplina dovrebbe opportunamente trovare collocazione in tale sede, per cui gli stessi dovrebbero darsi carico di ricordare la disciplina generale ivi introdotta con le disposizioni della legge regionale in argomento.

Ciò premesso, si evidenzia che con l'art. 7 il legislatore regionale ha inteso sancire la potestà dei Comuni di circoscrivere la portata applicativa della legge a garanzia dell'autonomia di tutela del proprio territorio, potestà peraltro esercitabile attraverso:

- a) la previsione di detta possibilità di esclusione

circoscritta peraltro soltanto ad alcune parti del territorio comunale ed esclusivamente nel caso di interventi volti alla creazione di nuove unità abitative, pena la disapplicazione generale della legge laddove si procedesse, invece, ad una scelta di esclusione estesa all'intero territorio comunale ovvero a porzioni di essa talmente estese da comportare di fatto una elusione della legge stessa.

Al riguardo è altresì da evidenziare che l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della legge non può essere giustificata da esigenze di salvaguardia di determinati caratteri architettonici, posto che tale fattispecie concerne anche l'ipotesi in cui non si realizzino nuove unità immobiliari e può, come tale, determinare non già l'esclusione di intere parti, bensì l'introduzione di una puntuale disciplina che limiti gli interventi di recupero al fine di garantire la salvaguardia dei caratteri architettonici degli edifici. Si ritiene, invece, che l'esclusione di porzioni del territorio dall'applicazione della presente legge possa e debba essere giustificata laddove la realizzazione di nuove unità abitative non risulti ammissibile sotto il profilo urbanistico in relazione ai carichi insediativi già presenti in quelle zone ed alla correlativa carenza di standard;

- b) l'introduzione di specifiche prescrizioni volte alla salvaguardia di determinati caratteri architettonici degli edifici, non riferibili soltanto agli interventi volti a creare nuove unità abitative, nel cui ambito possono rientrare prescrizioni sia quantitative (come quelle sull'altezza massima delle costruzioni che è qualificata come "inderogabile" dall'art. 2, comma 8, della legge stessa), sia qualitative (come quelle concernenti il divieto di realizzare abbaini, ovvero l'individuazione di quegli elementi la cui modifica comporterebbe lo snaturamento delle caratteristiche architettoniche ritenute essenziali nei termini più sopra chiariti).

Si segnala inoltre che l'atto comunale in entrambe le sopraindicate ipotesi deve essere supportato da specifiche e congrue motivazioni volte a giustificare le relative scelte.

Si evidenzia infine che l'art. 7 nello stabilire l'iter formativo delle suddette deliberazioni comunali, articolato anche in una fase di pubbli-

cità - partecipazione, proprio tenuto conto degli interessi dei cittadini connessi all'applicazione della normativa in questione e della possibilità che le prescrizioni introdotte dai Comuni si pongano in variante agli strumenti urbanistici comunali, ha demandato esclusivamente alla Regione la competenza approvativa delle medesime, assoggettandola peraltro ad un meccanismo di silenzio-assenso.

Tale competenza regionale si concretterà in una verifica di coerenza delle scelte comunali rispetto ai principi ed alle regole stabilite nella l.r. 24/2001.

È evidente che laddove tale disciplina venga inserita nel contesto di uno strumento urbanistico generale o di un PUC le valutazioni regionali in ordine alla coerenza delle scelte comunali verranno effettuate nel contesto rispettivamente dell'atto approvativo dello Strumento Urbanistico Generale ovvero reso ai sensi dell'art. 39 della l.r. 36/1997.

Nel confidare nella fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni a vario titolo interessate nell'applicazione della legge regionale in argomento, si assicura la consueta disponibilità dei competenti uffici della Regione a fornire eventuali ulteriori chiarimenti ed apporti che si rendessero necessari per la concreta gestione della ridetta disciplina.

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
AREA 12 VIABILITÀ ESPROPRI  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

14.01.2002

N. 149/2943

**AP/170. S.P. n. 2 di S. Olcese. Lavori di adeguamento ed ammodernamento, a tratti saltuari, alle progr.ve km. 1+350/9+000, in Comune di S. Olcese. Determinazione, in via provvisoria, delle indennità di esproprio.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/01;

omissis

DISPONE

- 1) le indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, ai proprietari degli immobili interessati dai lavori di cui all'oggetto e censiti nel N.C.T. del Comune di S. Olcese sono determinate - in conformità a quanto disposto dall'art. 39 della legge 25.6.1865, n. 2359, così come segue:

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte, nonché le relative indennità provvisorie di esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - Via G. Maggio, 3 - Genova.

Genova, 15.1.2002

IL DIRIGENTE  
Dott. Mauro Cuttica

---



---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
AREA 12 - VIABILITÀ ESPROPRI  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

15.01.2002

N. 216/3360

**AP/133. S.P. n. 84 di Montanesi. Lavori di stabilizzazione del ciglio stradale nonché sistemazione del sistema di smaltimento acque alla progr.va km. 3+000 in Comune di Mignanego. Espropriazione, a favore della Provincia di Genova, degli immobili necessari.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/01;

omissis

DISPONE

- 1) l'espropriazione, a favore della Provincia di Genova per i lavori di stabilizzazione del ciglio stradale nonché sistemazione del sistema di smaltimento acque alla progr.va km. 3+000 della SP n. 84 di Montanesi, in Comune di Mignanego, dei sottoriportati immobili censiti nel NCT del Comune medesimo;

omissis

I dati di identificazione degli immobili soggetti ad esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - Via G. Maggio 3.

Genova, 17.1.2002

IL DIRIGENTE  
Dott. Mauro Cuttica

---



---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

27.12.2001

N. 983

**Bacino del fiume Roja. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo-igienico. Ditta: Società Autostrada dei Fiori S.p.A. (00111080099). Pratica n. 133.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE



1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla Società Autostrada dei Fiori S.p.A. di derivare moduli 0.00231 (pari a l/sec 0.231) di acqua dal Bacino del fiume Roja nel territorio del Comune di Ventimiglia per l'uso irriguo-igienico;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 29.05.1990 al 28.05.2020;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 19968 di repertorio del 14.12.2001, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE  
Ing. Enzo Viani

---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

27.12.2001 N. 984

**Bacino del torrente Cervo. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Consorzio Irriguo Cervese (91003150082). Pratica n. 91.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, al Consorzio Irriguo Cervese di derivare moduli 0.008 (pari a l/sec 0.8) di acqua dal Bacino del torrente Cervo nel territorio del Comune di Cervo per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata

per un periodo continuo di 40 anni dall'11.08.2000 al 10.08.2040;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 19960 di repertorio del 12.12.2001, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE  
Ing. Enzo Viani

---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

27.12.2001 N. 985

**Bacino del torrente Impero (rio Tresenda). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Comune di Caravonica (00249250085). Pratica n. 173 bis.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, al Comune di Caravonica di derivare moduli 0.0635 (pari a l/sec 6.35) di acqua dal Bacino del torrente Impero (rio Tresenda) nel territorio del Comune di Caravonica per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 12.10.1984 all'11.10.2024;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 19961 di repertorio del 12.12.2001, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE  
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

27.12.2001

N. 986

**Bacino del torrente San Francesco (rio San Giovanni). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Martini Marisa Caterina (MRT MRS 40A55 I138P) ed altri. Pratica n. 62.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Martini Marisa Caterina ed altri di derivare moduli 0.0028 (pari a l/sec 0.28) di acqua dal Bacino del torrente San Francesco (rio San Giovanni) nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 01.11.1998 al 31.10.2038;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 19962 di repertorio del 12.12.2001, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE  
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

27.12.2001

N. 987

**Bacino del torrente San Francesco. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Martini Anna (MRT NNA 46H64 I138D) ed altri. Pratica n. 101.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Martini Anna ed altri di derivare moduli 0.0015 (pari a l/sec 0.15) di acqua dal Bacino del torrente San Francesco nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 05.08.1994 al 04.08.2034;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 19963 di repertorio del 12.12.2001, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE  
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

27.12.2001

N. 988

**Bacino del torrente Armea. Conces-**

**sione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Basso Sebastiano (BSS SST 29T16 D751S). Pratica n. 77.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Basso Sebastiano di derivare moduli 0.0011 (pari a l/sec 0.11) di acqua dal Bacino del torrente Armea nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 20.02.1993 al 19.02.2033;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 19964 di repertorio del 12.12.2001, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

27.12.2001

N. 989

**Bacino del torrente Nervia. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Grillo Marco (GRL MRC 71L24 I138R) ed altri. Pratica n. 482.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Grillo Marco ed altri di derivare moduli 0.0013 (pari a l/sec 0.13) di acqua dal Bacino del torrente Nervia nel territorio del Comune di Isolabona per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 22.10.1992 al 21.10.2032;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 19965 di repertorio del 12.12.2001, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

09.01.2002

N. 2

**Bacino del torrente San Martino. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Lanteri Silvio ed altri ora Balestra Maria Grazia (BLS MGR 51A46 I138B) ed altri. Pratica n. 79.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Balestra Maria Grazia ed altri di derivare moduli 0.002 (pari a l/sec 0.2) di acqua dal Bacino del torrente San Martino nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 20.07.1987 al 19.07.2027;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20016 di repertorio del 02.01.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE  
Ing. Enzo Viani

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE  
DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

17.01.2002 N. 930

**Domanda in data 24.09.2001. Corso d'acqua: Rio delle Vigne in Comune di Borghetto S. Spirito. Ditta: Comune di Borghetto S. Spirito. Autorizzazione per la concessione demaniale di attraversamento con ponticello - viabilità di collegamento fra la frazione Case Sparse e il capoluogo. Pratica n. 2468/C.**

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, il Comune di Borghetto S. Spirito ad eseguire i lavori, di cui alle premesse subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e le condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Arch. Aldo Margarini

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE  
DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

17.01.2002

N. 931

**Domanda in data 21.08.2001. Corso d'acqua: Rio Schifi in Comune di Alasio. Ditta: Morchio Sergio. Autorizzazione per il rinnovo della concessione demaniale di un tratto di copertura. Pratica n. 2016/C.**

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, il sig. Morchio Sergio al mantenimento dell'opera, di cui alle premesse subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e le condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Arch. Aldo Margarini

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE  
DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

17.01.2002

N. 932

**Domanda in data 14.01.02. Corso d'acqua: Rio Cattarolo in Comune di Bormida. Ditta: Provincia di Savona - Settore Viabilità. Autorizzazione per la sanatoria ed il mantenimento dell'attraversamento con ponte. Pratica n. 2493/C.**

IL DIRIGENTE

omissis

## AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, la Provincia di Savona - Settore Viabilità al mantenimento dell'opera di cui alle premesse subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e le condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Arch. Aldo Margarini

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE  
DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

17.01.2002 N. 933

**Domanda in data 11.09.01. Corso d'acqua: Torrente Sansobbia in Comune di Albissola Marina. Ditta: sig. Mazzotti Giuseppe. Autorizzazione per il mantenimento della struttura con affaccio su area demaniale. Pratica n. 691/C.**

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, il sig. Mazzotti Giuseppe al mantenimento dell'opera di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e le condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Arch. Aldo Margarini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
AREA DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

21.12.2001

N. 666

**Derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fosso Casella in comune di Levanto. Ditta: Schiaffino Maria Rosa. Pratica n. 879/DER.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Schiaffino Maria Rosa di derivare dal Fosso Casella in loc. Casa Taddei del comune di Levanto una portata pari a moduli massimi 0.0075 (l/sec. 0.75) e moduli medi 0.0010 (l/sec. 0.10) di acqua per uso irriguo.

Art. 2) la suddetta concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data della presente determinazione subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2001 di repertorio n. 12007.

omissis

IL DIRIGENTE  
dott. ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DI SAVONA  
Settore Difesa del Suolo  
Servizio Idrogeologico e  
Derivazioni d'acqua**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 12.9.2001 il Comune di Carcare ha chiesto la concessione per derivare moduli 0,0415 (l/sec. 4,15) d'acqua ad uso potabile mediante trincea drenante dal subalveo del corso d'acqua Fiume Bormida di Pallare in Località Romana del Comune di Bormida.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Arch. Aldo Margarini

---

---

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**  
**Area Difesa del Suolo**

AVVISO

La ditta Intermarine S.p.A. ha presentato domanda di concessione pervenuta in data 02.10.2000 per derivare moduli massimi 0,25 (l./sec. 25) di acqua, ad uso igienico ed assimilati (antincendio), dal Fiume Magra nella località Ca' del Sale, in comune di Sarzana. Pratica n. 940/DER.

IL DIRIGENTE  
dott. ing. Giotto Mancini

---

---

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**  
**Area Difesa del Suolo**

AVVISO

La ditta Maggiolo Iolanda ha presentato domanda di concessione in data 15.10.2001 per derivare moduli medi 0,000875 (l./sec. 0,0875) di acqua, ad uso irriguo, dal Fosso del Carmigione nella località Foceriano, in comune di Varese Ligure. Pratica n. 1005/DER.

IL DIRIGENTE  
dott. ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**  
**Area Difesa del Suolo**

AVVISO

La ditta Perasso Donato, Perasso Angelica, Perasso Maria, Perasso Ortenzia e Perasso Vincenza ha presentato domanda di concessione in data 07.07.1992 per derivare moduli 0,0035 (l./sec. 0,35) di acqua, ad uso irriguo, dal Rio delle Vigne in località Disconesi, in comune di Maissana. Pratica n. 917/DER.

IL DIRIGENTE  
dott. ing. Giotto Mancini

---

---

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**  
**Area Difesa del Suolo**

AVVISO

La ditta Don Carlo Brizzi ha presentato domanda in data 04.10.2000 per derivare moduli massimi 0,00455 (l./sec. 0,455) e medi 0,14 (l./sec. 0,0014) di acqua, ad uso consumo umano, da un pozzo sito al Fg. 7 mappale 127 nel comune di Monterosso al Mare, in località Soviore. Pratica n. 1010/DER.

IL DIRIGENTE  
dott. ing. Giotto Mancini